



# *Ministero dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE E LA NORMATIVA  
TECNICA

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il Regolamento (CE) N. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;
- VISTA** la Decisione N. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;
- VISTA** Direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (rifusione);
- VISTO** il decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 85 "Attuazione della direttiva 2014/34/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva";
- VISTO** l'articolo 4 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 "Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.", recante disposizioni al fine di assicurare la pronta "Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti";
- VISTO** il Decreto 22 dicembre 2009 "Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008.";
- VISTO** il Decreto 22 dicembre 2009 "Designazione di «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.";
- VISTA** la Convenzione rinnovata il 5 luglio 2019, e in particolare l'art. 3, con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha delegato all'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento -ACCREDIA- il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme tecniche armonizzate e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere



attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza compresa la Direttiva 2014/68/UE sopra citata;

**VISTO** il Decreto di autorizzazione per lo svolgimento delle attività di certificazione CE, ai sensi della Direttiva 2014/34/UE ATEX, a favore della Società **TUV Intercert S.r.l.**, con sede legale in **Via Leopardi, 14 – 20123 Milano (MI)**, emanato da questa Direzione Generale in data 13 giugno 2019, con scadenza al **21 luglio 2023**;

**VISTA** la Direttiva del Ministro del 13 dicembre 2017 recante disposizioni relative alla “Presentazione e documentazione relative alle istanze di autorizzazione e notifica degli Organismi di valutazione della conformità con riferimento alla normativa europea di prodotto di competenza esclusiva o primaria del Ministero dello sviluppo economico (MISE)”;

**VISTO** il Decreto ministeriale 21 maggio 2018 recante disposizioni relative ai Contratti di assicurazione degli organismi notificati per talune direttive di prodotto;

**ACQUISITA** la Delibera del 26 giugno 2020 (Prot. DGMCTCNT n. 0153445 del 1 luglio 2020) del Comitato Settoriale di Accreditamento AR, operante presso Accredia, con la quale l’Organismo **Tuv Intercert S.r.l.** trasferisce la titolarità dell’accreditamento, con certificato di accreditamento n. 252B in **scadenza il 21 luglio 2023**, all’Organismo **Intercert Italia S.r.l. – Group Of Mtic –**, per lo svolgimento delle attività, ai sensi della Direttiva 2014/34/UE ATEX;

**ACQUISITA** l’istanza della Società **Intercert Italia S.r.l. – Group Of Mtic –**, prot. DGMCTCNT n. 0139330 dell’8 giugno 2020, volta ad ottenere l’aggiornamento del decreto di autorizzazione del 13 giugno 2019 per effetto del cambio della ragione sociale per lo svolgimento delle attività di certificazione CE, ai sensi della Direttiva 2014/34/UE ATEX;

**ACQUISITA** la documentazione richiesta dagli artt. 2 e 3 della Direttiva del Ministro del 13 dicembre 2017 prot. DGMCTCNT n. 0162653 del 13 luglio 2020;

**VALUTATA** completa e conforme alla citata Direttiva la documentazione inviata dalla società, unitamente all’istanza di rinnovo;

**ACQUISITE** agli atti, prot. DGMCTCNT n. 0139330 dell’8 giugno 2020, le dichiarazioni sostitutive di certificazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con le quali, i soggetti di cui all’art. 85 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 dichiarano la non sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 dello stesso Decreto Legislativo e fatti salvi gli esiti della consultazione della Banca Dati Nazionale Unica per la Documentazione Antimafia (BDNA);



**RITENUTO** di poter procedere all'aggiornamento della denominazione societaria e ferme restando tutte le disposizioni di cui al Decreto di autorizzazione del 13 giugno 2019, in materia di ATEX, a favore della società **Intercert Italia S.r.l. – Group Of Mtic** – a seguito della variazione della ragione sociale;

**VISTA** la legge 6 febbraio 1996, n. 52, “*Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994*” e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l’art. 47, commi 2 e 4 secondo cui le spese, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, relative alle procedure finalizzate all’autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di certificazione sono a carico degli organismi istanti;

**VISTO** l’art. 30, comma 4 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234, che stabilisce che gli oneri relativi a prestazioni e a controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell’attuazione delle disposizioni dell’Unione europea, sono a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso;

**VISTO** il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 19 ottobre 2016 di individuazione delle tariffe per i servizi resi dal Ministero dello Sviluppo Economico agli organismi di valutazione della conformità nell’ambito delle Direttive europee di prodotto delegate all’Organismo nazionale di accreditamento;

**ACCERTATO** l’avvenuto pagamento della tariffa di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 19 ottobre 2016 citato;

## DECRETA

### **Art. 1**

1. L’autorizzazione del 13 giugno 2019, a favore della società **Tuv Intercert S.r.l.** ad esercitare attività di certificazione CE, ai sensi della Direttiva 2006/34/UE ATEX è trasferita alla società **Intercert Italia S.r.l. – Group Of Mtic** –, con sede legale in **Via Giacomo Leopardi, 14 - 20123 Milano (MI)**.

### **Art. 2**

1. Restano salve tutte le altre disposizioni contenute nel citato decreto del 13 giugno 2019;



2. La notifica della presente variazione di autorizzazione alla Commissione europea nell'ambito del sistema informativo NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) ha la stessa validità temporale del precedente Decreto di cui al comma 1.

### **Art. 3**

1. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, è pubblicato ed è consultabile sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico ([www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it), sezione "Mercato e consumatori", menù "Normativa tecnica", sottomenù "Organismi di valutazione delle conformità", alla voce "Prodotti ATEX").
2. L'efficacia del provvedimento ha decorrenza dalla data di notifica dello stesso al soggetto destinatario.

ROMA

IL DIRETTORE GENERALE  
(*Avv. Loredana Gulino*)

*d/pl*